



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI - VICENZA

LA VIOLENZA VERSO GLI OPERATORI SANITARI

Aspetti medico-legali: querela e denuncia

Avv. Silvio Regis

Ordine dei Medici di Vicenza



DEFINIZIONI

LA VIOLENZA VERSO GLI OPERATORI SANITARI:

VIOLENZA: utilizzo **intenzionale** della **forza fisica o del potere**, minacciato o reale, contro **se stessi**, un'altra persona o contro **un gruppo o una comunità** che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare **lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione**.

(OMS, «world report on violence and health, Geneve, 2002)

DEFINIZIONI

Definizione **troppo ampia o troppo ristretta?**

VIOLENZA:

intenzionale: (dolo eventuale e reati colposi?)

forza fisica o potere: (diffamazione?)

contro se stessi o da parte di gruppi: (suicidio o mobbing?)

lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione: (percosse?)

DEFINIZIONI

OPERATORI SANITARI:

Gli Operatori Sanitari sono **tutti gli individui** che svolgono la loro attività professionale all'interno del settore sanitario, pubblico e/o privato, (inclusi, a titolo esemplificativo, medici, professionisti delle aree **infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie, personale OSS,** impiegati amministrativi all'interno delle strutture sanitarie, ecc.)

DEFINIZIONI

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO
SANITARIE:

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in
materia di (...) disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie.

Medici chirurghi e Odontoiatri, **Veterinari, Farmacisti,
Psicologi, Chimici e Fisici, Biologi**, Professioni
infermieristiche ed Ostetriche, **Fisioterapisti**, Tecnici
sanitari di Radiologia medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione, **osteopati e chiropratici**.

DEFINIZIONI

Definizione **troppo ampia o troppo ristretta?**

OPERATORI SANITARI:

professionisti delle aree **infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie, personale OSS**

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO
SANITARIE:

Veterinari, Farmacisti, Psicologi, Chimici e Fisici, Biologi, Fisioterapisti, personale OSS etc.

DEFINIZIONI

Di cosa ci occupiamo oggi?

VIOLENZA:

fattispecie di reato statisticamente più frequenti
con specifica attenzione a quelle introdotte o
modificate dalla L. n. 113/2020 e

ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE:

Medici

LA NORMATIVA

Fino all'entrata in vigore della L. 14 agosto 2020 n. 113 non era prevista una disciplina specifica per la violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie.

Sotto un profilo più generale la L. 113/2020 ha previsto l'istituzione dell'**Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.**

LA NORMATIVA

La L. 113/2020 sotto il profilo **penale** ha introdotto:

- circostanze aggravanti
- regime di procedibilità d'ufficio
- fattispecie specifiche di reato

mentre sotto il profilo **civile** ha introdotto:

- l'obbligo delle strutture ove operano gli esercenti le professioni sanitarie di prevedere misure volte a stipulare protocolli con le forze di polizia;

LA NORMATIVA

La L. 113/2020 inoltre, sotto il profilo **amministrativo**, ha introdotto:

La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Sono state infine previste:

- **la promozione dell'informazione** sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
- **la giornata nazionale di educazione e prevenzione**

LA NORMATIVA

L'attenzione sarà mirata all'esame della normativa penale, dedicando quindi un approfondimento ai seguenti aspetti:

- la **circostanza aggravante** di cui all'art. 61, n. 11-octies) c.p.;
- il regime di **procedibilità d'ufficio** per i reati di cui agli artt. 581 e 582 c.p.;
- la **nuova fattispecie** delle lesioni personali di cui all'art. 583-*quater* c.p. e
- una parte dedicata ai **reati configurabili per l'uso improprio dei social network**, che destano allarme sotto vari profili

LA NORMATIVA PENALE – LE CIRCOSTANZE

Articolo 61 Codice Penale – Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

(...)

11-octies) l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, **in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.**

LA NORMATIVA PENALE – LE CIRCOSTANZE

Articolo 64 Codice Penale – Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

LA NORMATIVA PENALE – LE CIRCOSTANZE

Articolo 63 Codice Penale – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

LA NORMATIVA PENALE – LE CIRCOSTANZE

Articolo 69 Codice Penale – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e **le prime sono dal giudice ritenute prevalenti**, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e **si fa luogo soltanto agli aumenti di pena** stabiliti per le circostanze aggravanti.

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Articolo 581 Codice Penale – **Percosse**

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, **a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies**, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Definizione di malattia:

Cass. penale, sez. IV, sentenza 02/02/2016 n° 4339

«**perturbazione funzionale di tipo dinamico** che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla **guarigione**, alla **stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato** o alla **morte**, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali **non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità** non possono considerarsi malattia».

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Definizione di malattia:

Cass. penale, sez. V, sentenza 19/12/2013 n° 51393

«è sufficiente qualsiasi **alterazione anatomica o funzionale** dell'organismo, ancorché **localizzata**, di **lieve entità** e **non influente sulle condizioni organiche generali**, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione»

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Articolo 582 Codice Penale – **Lesione personale**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, **a querela della persona offesa**, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies) (...)

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

La **procedibilità d'ufficio**:

Conseguenze sull'omissione di denuncia e di referto da parte dei PP.UU e dei medici

e

Spunti di riflessione sul patrocinio a carico delle ULSS

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

La **procedibilità d'ufficio** per alcuni reati in precedenza procedibili solo a querela della persona offesa ha effetto sull'**omissione di denuncia o di referto** da parte del Medico.

Articolo 361 Codice Penale – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Articolo 365 Codice Penale – Omissione di referto

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Articolo 361 Codice Penale – **Omessa denuncia** di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

(...)

Le disposizioni precedenti **non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa**.

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Articolo 365 Codice Penale – **Omissione di referto**

Chiunque, avendo **nell'esercizio di una professione sanitaria** prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un **delitto per il quale si debba procedere d'ufficio**, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Il transito delle due fattispecie viste in precedenza (percosse e lesioni) dall'alveo dei reati procedibili a querela della persona offesa a quello dei reati procedibili d'ufficio, comporta per i medici il **dovere di presentare denuncia o referto**, nei casi previsti dagli artt. 361 e 365 c.p., al fine di non incorrere nella sanzioni ivi previste per le omissioni disciplinate dalle norme.

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

CCNL area sanità, art. 67

«1. L’Azienda e l’Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi **l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio**, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa»

LA NORMATIVA PENALE – LA PROCEDIBILITÀ

Art. 67 esclude la possibilità del patrocinio legale per il medico quando sia lo stesso dirigente ad **attivare** un procedimento nei confronti dell'autore del reato.

- ipotesi di integrazione della norma per garantire il patrocinio nei casi in cui l'iniziativa dell'apertura del procedimento sia in capo al PM e non alla persona offesa: **il medico non è o quantomeno non è allo stesso modo parte attiva** come previsto dall'art. 67

LA NORMATIVA PENALE – FATTISPECIE NUOVA

Articolo 583-*quater* Codice Penale – **Lesioni personali** a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, **nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali**

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, **le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.**

LA NORMATIVA PENALE – FATTISPECIE NUOVA

Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la **reclusione da due a cinque anni**. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 584 c.p. – **omicidio preterintenzionale**

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 586 c.p. – **Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto**

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona , si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 609-bis c.p. – **Violenza sessuale**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità **costringe** taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 609-bis c.p. – **Violenza sessuale**

Alla stessa pena soggiace chi **induce** taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Definizione di atto sessuale:

«la nozione legislativa di "atti sessuali" (...) ricomprende oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a **porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale**»

Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza n. 16207 del 19.12.2013

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Definizione di atto sessuale:

«in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando in base ad una **valutazione complessiva della condotta** che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, **possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima**»

Cass. Pen., Sezione III, sentenza n. 6158 del 17.2.2021

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 610 c.p. – **Violenza privata**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 612 c.p. – **minaccia**

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 612-bis c.p. – **Atti persecutori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, **minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita**

LA NORMATIVA PENALE – ALTRE FATTISPECIE

Altre comuni fattispecie penali configurabili ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 612-bis c.p. – **Atti persecutori**

Il delitto è punito **a querela della persona offesa**. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. **La remissione della querela può essere soltanto processuale.**

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

«fenomeno tipico del web, soprattutto legato ai social network, che si verifica quando una persona, un gruppo o un'azienda diventano il bersaglio di un gran numero di **messaggi di insulti e minacce**, soprattutto su profili social, blog o su altre piattaforme online, che offrono a terze parti la possibilità di inserire un commento»

La Magistratura, rivista a cura di ANM, 9 gennaio 2022, di Stefano Latorre

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

QUALI SONO LE CONDOTTE PIÙ RILEVANTI?

- chi con un post visibile a tutti i suoi contatti **offenda** una persona (stato di WA o gruppi);
- chi, in bacheca, considerata luogo aperto al pubblico poiché fruibile dagli iscritti al social, **insulti** una persona (FB);
- chi pubblici sul suo profilo pesanti offese ovvero **denigri** una persona sul piano familiare, privato e lavorativo.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

fattispecie penali configurabili per l'uso improprio dei social network ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 595 c.p. – diffamazione

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

fattispecie penali configurabili per l'uso improprio dei social network ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 595 c.p. – diffamazione

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o **con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

fattispecie penali configurabili per l'uso improprio dei social network ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero **col mezzo del telefono**, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno **molestia o disturbo** è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

fattispecie penali configurabili per l'uso improprio dei social network ai danni degli esercenti le professioni sanitarie:

Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone

La Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità della contravvenzione **solo per i casi di molestia tramite SMS** ma non ancora per i casi di molestia tramite messaggi via Facebook o whatsapp

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

Approfondimenti giurisprudenziali sulla diffamazione tipicamente nell'ambito di vicende relative alla

cronaca giornalistica

o alla

critica politica

Problemi interpretativi aperti anche per vicende diverse da attività giornalistica o politica

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

Diffamazione e fake news

Elementi di discussione e di approfondimento in base a diverse richieste di archiviazione da parte di PM citati nell'articolo

«Dal diritto di critica al diritto di insulto: la diffamazione online è diventato un reato fantasma»,

Publicato in Diritto.it, Eugenio Bono, 22/11/2021

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(1) Diffamazione e fake news

Un blogger pubblica su un sito la **notizia falsa** che due noti cantanti della scena rap milanese sarebbero stati «*arrestati con 28 grammi di cocaina in macchina*» e che il PM, assegnatario del fascicolo aperto a seguito della querela per diffamazione, ha chiesto al GIP di archiviare la notizia di reato.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(1) Diffamazione e fake news

Secondo il PM, benché il reato sia “oggettivamente configurabile”, il comportamento dell’autore si collocherebbe “nel contesto della **disinformazione che spesso caratterizza l’ambito delle notizie dedicate al cosiddetto gossip** con la spettacolarizzazione del pettegolezzo”, e quindi sarebbe non punibile.

(2) Diffamazione e fake news

Celandosi dietro “nicknames” alcuni soggetti hanno “postato” una serie di impropri (il magistrato veniva per esempio definito “mentalmente instabile”, “orrido paranoico”, “corrotto e marcio”, “nazistello da strapazzo” e simili) che senza ombra di dubbio rientravano nella diffamazione, trattandosi di **affermazioni lesive dell’onore altrui, chiaramente esorbitanti da ogni diritto di critica**, che non consente il puro e semplice insulto.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(2) Diffamazione e fake news

Archiviazione PM: «Non appare certa la attribuibilità dei fatti contestati agli odierni indagati, dal momento che appare arduo conoscere l'esatta identità di coloro i quali si celano dietro i cosiddetti nickname o pseudonimi utilizzati dagli autori dei commenti asseritamente diffamatori, che risultano così essere sostanzialmente e fatalmente commenti **anonimi** (e dunque, a fortiori, **privi di idoneità a condizionare o orientare l'opinione pubblica**)»

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(2) Diffamazione e fake news

il PM argomenta che aver rintracciato gli IP (e i conseguenti **nominativi dei titolari, i cui nomi, in massima parte, avevano analogie con i “nickname” utilizzati**) non era sufficiente a identificare gli autori dei “post”.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(2) Diffamazione e fake news

le invettive compendiate in querela appaiono chiaramente grossolane e di infimo livello e i fatti attribuiti alla p.o. palesamente infondati, al punto da apparire le condotte inidonee a provocare reale lesione della reputazione e dell'onore del querelante. Va invero osservato che nell'attuale panorama della rete internet, l'esposizione di soggetti celebri a commenti e ingiurie più o meno espliciti appare un portato inevitabile;

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(3) Diffamazione e fake news

una consigliera di minoranza di un piccolo Comune in provincia di Varese, che attaccava l'amministrazione Comunale accusandola di aver commesso gravi illeciti, “pienamente ammessi dal Sindaco”, ed in particolare di aver creato una “discarica abusiva”, scaricando rifiuti in prossimità del torrente cittadino, “vicino ai pozzi dell'acquedotto pubblico”

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(3) Diffamazione e fake news

dalle indagini è emerso che **la consigliera comunale aveva distorto una circostanza reale** (una ditta privata, che svolgeva dei lavori nel territorio comunale, aveva temporaneamente depositato dei materiali inerti in un prato, comunque lontano dall'acquedotto e non certo su mandato del Sindaco) **attribuendo al primo cittadino un reato, attraverso pubblicazioni su social network**

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

(3) Diffamazione e fake news

Seppur non sembra possano emergere responsabilità penali dirette da parte del Comune di – omissis – nello smaltimento degli inerti, questo PM non ravvisa condotte lesive dell'onore e del decoro dell'amministrazione Comunale, rappresentata dal proprio Sindaco, infatti, **le affermazioni risultano per lo più imprecise e grossolane, ma non del tutto inveritiere se inquadrate in un'ottica di dibattito politico**, tipico delle amministrazioni comunali in particolar modo nei piccoli centri.

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

QUALI DATI E CONSEGUENZE POSSIAMO TRARRE DALLE VICENDE SOPRA DESCRITTE?

- di solito le vicende che coinvolgono i medici sono **al di fuori del diritto di cronaca o di critica politica** (MINORE POSSIBILITÀ PER L'AUTORE DELLA CONDOTTA DI BENEFICIARE DI SCRIMINANTI)
- querela con **richiesta di essere avvisati in caso di archiviazione** per poter proporre opposizione (NO QUERELA SEMPLICE PER RISCHIO ARCHIV. PM)

LA NORMATIVA PENALE – I SOCIAL NETWORK

QUALI DATI E CONSEGUENZE POSSIAMO TRARRE DALLE VICENDE SOPRA DESCRITTE?

- fornire la trascrizione del post con tutti i **referimenti temporali** della data e dell'ora (salvare con un'immagine istantanea dello schermo il post incriminato nel momento in cui si visualizza).
- tenere traccia dei commenti e del numero di persone che lo hanno visualizzato, oltre ad ogni altro dato utile per stabilire la **risonanza dell'offesa**.